SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1959

(8ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.-C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri » **(308)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 87, 88, 89
CROLLALANZA 87
DE UNTERRICHTER, *relatore* 87
GENCO 87
SACCHETTI 87
TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici* . . . 87, 88

« Modifiche all'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 » **(337)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 90, 91
DE UNTERRICHTER, *relatore* 91
TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici* 91

« Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato » **(339)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 91, 93
BUIZZA 93
FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 93
FLORENA, *relatore* 92, 93
RESTAGNO 93

« Scambi occasionali e stagionali con l'estero di energia elettrica » **(360)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 89, 90
FOCACCIA, *relatore* 89
TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici* 90

« Proroga del termine per l'entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale » **(425)** (*D'iniziativa dei de-*

putati Amendola Pietro, Colitto ed altri) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 84, 86
BARDELLINI 85
BUIZZA 86
GAIANI 85
SACCHETTI 84
SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 85
TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici* 85

La seduta ha inizio alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Buizza, Caron, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, De Luca Luca, De Unterrichter, Florena, Focaccia, Gaiani, Genco, Gombi, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti e Solari.

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Togni ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola, per i lavori pubblici Spasari, per i trasporti Fanelli, per le poste e le telecomunicazioni Romano Antonio e per la marina mercantile Turnaturi.

C A R O N , *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Amendola Pietro, Colitto ed altri: « Proroga del termine per l'entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale » (425) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Amendola Pietro, Colitto ed altri: «Proroga del termine per l'entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale », già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò io stesso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Rispettando i criteri che abbiamo fissato in occasione della discussione sul disegno di legge concernente la precedente proroga, ritengo che nulla osti all'approvazione del provvedimento in esame, perchè noi tutti desideriamo assicurarci, con la proroga di cui trattasi, il tempo necessario ad esaminare con tranquillità il testo emendato dall'altro ramo del Parlamento.

Si pensa, senza poter ovviamente esserne assolutamente certi, che se fossimo in grado, alla ripresa dei lavori, di iniziare la discussione del testo emendato dalla Camera dei deputati, l'*iter* del nuovo Codice della strada potrebbe concludersi entro il 30 aprile; sempre, naturalmente, che le modificazioni approvate dall'altro ramo del Parlamento possano essere da noi accettate.

Il regolamento annesso alla legge dovrà peraltro essere completamente rifatto, e non si può pensare che sia approvato immediatamente dopo l'approvazione della legge emendata, secondo l'opinione del Ministero dei lavori pubblici e di quello dei trasporti. Occorreranno pertanto almeno due mesi per portare a termine la stesura del nuovo regolamento (che mi risulta già, in linea di massima, predisposto). Nel migliore dei casi, quindi, la legge potrà entrare in vigore il 1° luglio 1959.

Detto questo, mi sembra di non aver altro da aggiungere, se non la raccomandazione ai membri di questa Commissione affinchè vogliano dare voto favorevole al disegno di legge in discussione.

S A C C H E T T I . Noi siamo favorevoli all'approvazione di questo provvedimento di proroga, che si rende necessario dati gli avvenimenti che si sono verificati negli ultimi due mesi.

Da giudizi che sono stati pubblicamente espressi circa i lavori della nostra Commissione e di quella della Camera dei deputati, in modo particolare da parte del Ministro dei lavori pubblici, mi è sembrato di intravvedere, se mi è consentito dirlo, una larvata critica ai lavori stessi, quasi che essi siano stati di ostacolo all'entrata in vigore del Codice della strada.

Mi permetto di dire che, se ostacolo vi è stato e vi è, circa l'entrata in vigore della nuova disciplina della circolazione stradale, non si può assolutamente pensare che esso sia stato determinato dai due rami del Parlamento, e tanto meno alle rispettive Commissioni. Dopo innumerevoli proteste, lamentele e osservazioni, giustificate del tutto o in parte, si è imposta la necessità di rivedere alcune disposizioni del nuovo Codice della strada da parte del Parlamento, al fine di correggere statuizioni errate e non rispondenti alle reali esigenze.

Pertanto, mentre accettiamo la proposta di proroga, insistiamo nel concetto espresso dal nostro Presidente, e concernente la necessità di avere a disposizione il tempo occorrente per poter discutere, e quindi anche eventualmente emendare se ci sembrerà opportuno, il disegno di legge concernente il testo emendato del Codice della strada.

Come ripeto, mi sembra che quanto è stato fatto o si sta facendo in Parlamento tenda a dare alla circolazione stradale una regolamentazione migliore di quella che si sarebbe avuta se il Codice avesse avuto pratica applicazione nella formulazione originaria.

BARDELLINI. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge di proroga. Pensiamo però che il Codice della strada investa una somma tale di interessi che sarebbe stato opportuno che su di esso fosse stato chiamato ad esprimere il suo parere anche il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Quando il nuovo Codice è stato presentato al Parlamento, i Ministri interessati hanno dichiarato, sia a noi direttamente, sia attraverso la televisione, che nella formulazione di esso era stata tenuta in particolare considerazione la necessità di salvaguardare l'incolumità dei cittadini, e non già gli interessi particolari che potevano risultarne colpiti. Ora, a mio avviso, questo non è un concetto giusto, perchè si poteva anche cercare di conciliare le due cose.

Comunque ci riserviamo di esprimere più compiutamente il nostro parere in sede di discussione del nuovo testo.

GAIANI. Se il Codice entrerà in vigore il 30 aprile ma avrà efficacia soltanto quando sarà stato approvato anche il relativo regolamento, occorre specificare e precisare i termini del ritardo.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Circa l'osservazione rivolta al Ministro dei lavori pubblici, devo dire che non è esatto pensare che il Ministro stesso non volesse la proroga; egli ha detto soltanto che è urgente che il nuovo Codice della strada entri quanto prima in vigore. Da ogni parte giungono sollecitazioni in questo senso, le disgrazie sono quotidiane, il periodo estivo le accrescerà: quindi questa urgenza è realmente sentita.

Di fronte ai 490 emendamenti che sono stati presentati, presso l'altro ramo del Parlamento, si è visto che il Comitato ristretto addetto all'esame di essi ne ha effettivamente presi in considerazione pochissimi, perchè la grandissima maggioranza degli emendamenti erano di pressochè uguale tenore.

Comunque, ho affermato chiaramente, come senatore, che il Senato deve avere a disposizione un adeguato lasso di tempo per poter discutere a fondo il nuovo testo. D'accordo col Presidente, che ha fatto di questa precisa richiesta un ordine del giorno, ritengo probabile che il 5 aprile prossimo il disegno di legge di modifica al nuovo Codice della strada possa pervenire all'esame del Senato, in modo che dal 5 al 30 aprile se ne possa discutere ampiamente.

In merito a quanto ha detto il senatore Gaiani, faccio presente che nell'ultimo articolo del Codice della strada è detto per l'appunto che la legge avrà piena efficacia soltanto allorchè sarà approvato il regolamento che l'accompagna; il tempo per approvare tale regolamento verrà esplicitamente ridotto da tre mesi a due.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici.* In merito ai lavori relativi al disegno di legge di modifica del nuovo Codice della strada, mi permetto di raccomandare agli onorevoli membri della Commissione — e

analoga raccomandazione ho avuto modo di formulare nei confronti delle Commissioni competenti presso l'altro ramo del Parlamento — la massima sollecitudine possibile.

Il Comitato ristretto, che compie l'esame degli emendamenti presentati al nuovo Codice della strada, ha rilevato che di 490 emendamenti oltre 450 cadevano da soli. Credo che il Senato avrà a disposizione un mese abbondante per l'esame della materia, e se si potrà risparmiare qualche giorno, tanto meglio.

La legge originaria prevedeva, prima della sua effettiva entrata in vigore, tre mesi di tempo durante i quali doveva essere compilato il regolamento. Il regolamento doveva essere esaminato dall'organo competente, cioè dal Consiglio di Stato, seguiva quindi la promulgazione e, nello stesso tempo, dovevano anche essere impartite le disposizioni necessarie cui doveva essere data larga diffusione, in modo che l'entrata in vigore effettiva del provvedimento non prendesse alla sprovvista e chi doveva assoggettarsi al Codice e chi doveva controllare che esso venisse rispettato. Altrettanto avverrà questa volta, con la differenza che saranno previsti due mesi di tempo, anzichè tre, per approntare il regolamento, una volta approvato il nuovo Codice della strada.

Posto che si giunga a fissare, come mi auguro, la data di entrata in vigore al 30 aprile prossimo, il nuovo Codice entrerà effettivamente in vigore due mesi dopo, e ciò sarà previsto nell'ultimo articolo del disegno di legge attualmente in discussione presso la Camera dei deputati.

Penso che due mesi saranno sufficienti, perchè il regolamento praticamente è pronto. Non possiamo ancora rimetterlo al Consiglio di Stato, dal momento che dovrà essere aggiornato in seguito alle modifiche che saranno apportate al testo del Codice; però, una volta che tali modifiche siano state concordate e approvate, l'*iter* continuerà, spero, con notevole speditezza.

Questo è quanto volevo dire; ed aggiungo che il Governo è a completa disposizione per le discussioni che potranno eventualmente aver luogo. Dato però che in effetti si è potuto vedere, valutando gli emendamenti, che la situazione è molto più chiara e serena di quel che poteva sembrare in un primo tempo, perchè sugli emendamenti più importanti è stato largamente raggiunto l'accordo, non dubito che sia possibile, con la buona volontà, pervenire rapidamente ad accordarci.

PRESIDENTE, *relatore*. Noi saremo ben lieti di discutere, con la massima urgenza, il testo del Codice emendato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, già prorogato al 15 marzo 1959 con legge 24 gennaio 1959, n. 4, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1959

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

BUIZZA. Dichiaro che voterò contro l'approvazione di questo disegno di legge, conformemente a quanto ho già fatto in occasione del precedente provvedimento di proroga, perchè ritengo che l'entrata in vigore del Codice della strada non debba essere ulteriormente ritardata.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri » (308)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione del disegno di legge, iniziata in una precedente seduta, fu rinviata sia in seguito alle osservazioni fatte da alcuni oratori, sia per l'assenza del relatore.

Poichè oggi il relatore è presente, lo invito ad illustrare il disegno di legge.

DE UNTERRICHTER, *relatore*. Il presente provvedimento è destinato a rendere possibile la costruzione di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Si è già provveduto con un primo stanziamento di circa 3 miliardi alla costruzione di 647 alloggi, che si sono peraltro dimostrati insufficienti. Pertanto, col disegno di legge in discussione, si intende arrivare alla costruzione di alloggi per un importo complessivo di 6 miliardi; vi provvederà l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, a disposizione del quale saranno messi, per un trentennio, lire 240 milioni all'anno, quale contributo per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti.

Ritengo che il presente disegno di legge sia senz'altro giustificato e che pertanto non vi siano ragioni di alcun ordine perchè non venga approvato senza modificazioni.

CROLLALANZA. Nella precedente seduta prospettai il dubbio che il provvedimento in esame non fosse in armonia con la legge delega per la concessione di alloggi a riscatto ai dipendenti statali.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Gli alloggi di cui stiamo parlando sono unicamente di servizio.

GENCO. Ritengo sia necessario provvedere principalmente in quei paesi dove, non essendovi caserme di proprietà demaniale, il reperimento di alloggi, per molti sottufficiali, è particolarmente difficoltoso.

SACCHETTI. Trattandosi praticamente di un provvedimento concernente alloggi di servizio è giusto tenere in considerazione anche le Guardie di finanza.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per le Guardie di finanza è in corso di approvazione altro provvedimento.

SACCHETTI. Anche per il Corpo delle guardie forestali è in corso qualche provvedimento?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. No, non vi sono provvedimenti in corso, tuttavia faremo presente tale necessità al Ministero competente.

Il disegno di legge in discussione è fermo già da alcuni mesi; vi prego, pertanto, dato che ora abbiamo la possibilità di far costruire case per circa 6 miliardi, di approvarlo nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il provvedimento in discussione riguarda direttamente il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

Si tratta di alloggi di servizio e quindi indisponibili. Saranno pertanto costruiti solo in quei luoghi dove vi sono dei concentra-

menti, anche se non si tratta di capoluoghi di provincia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Arma dei carabinieri.

Detti alloggi possono essere costruiti anche in località che non siano capoluoghi di provincia.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonchè ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'articolo 1 è considerata come gestione autonoma con bilancio distinto.

Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati nel secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406.

I canoni di affitto sono determinati in conformità alla norma di cui all'articolo 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.

SACCHETTI. È necessario provvedere anche al personale che cessa dal servizio perchè collocato a riposo e che quindi, dovendo lasciare l'appartamento a disposizione dell'Amministrazione, rimane privo di alloggio proprio nel momento in cui ha maggiore bisogno.

Non è possibile, evidentemente, includere nel presente disegno di legge una provvidenza che rappresenti un'eccezione a favore del personale che ha raggiunto i limiti di età, tuttavia è possibile fare in modo che tale personale sia agevolato nella ricerca di altro alloggio, adeguato alle sue possibilità economiche.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Con l'intensificarsi delle costruzioni di Stato, tali situazioni si andranno sempre più rarefacendo e sarà quindi sempre più facile, con l'andare del tempo, sistemare anche tale personale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1992-93 in ragione di lire annue 240 milioni.

All'onere di lire 240 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Scambi occasionali e stagionali con l'estero di energia elettrica » (360)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Scambi occasionali e stagionali con l'estero di energia elettrica ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

Le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i Paesi membri dell'O.E.C.E. che aderiscono alle decisioni adottate in materia dalla predetta organizzazione non sono soggette alle norme di cui al Titolo III, Capo IV, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

I quantitativi di energia elettrica scambiati ai sensi del comma precedente sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero del commercio con l'estero dalle aziende che ne effettuano le importazioni o le esportazioni.

FOCACCIA, *relatore*. Onorevoli senatori, è noto che nei periodi di assoluta necessità vengono importate, dai Paesi limitrofi, limitate quantità di energia elettrica; come pure che ne vengono esportate modestissime quantità negli stessi Paesi.

Per darvi un'idea di dette quantità, vi dirò che durante l'anno 1957, furono importati complessivamente dalla Svizzera, dalla Francia e dall'Austria circa 503 milioni di chilovattore, ed esportati, nei medesimi Paesi, complessivamente circa 43 milioni, con una differenza quindi di scambio di circa 460 milioni di chilovattore; cifra che, paragonata alla nostra produzione totale in quell'anno, di circa 43 miliardi di chilovattore, rappresenta poco più dell'uno per mille.

Nel 1958, in dipendenza dell'annata particolarmente favorevole dal punto di vista idrologico, i quantitativi oggetto di importazione furono notevolmente minori, tanto che l'ammontare totale fu di circa 291 milioni di chilovattore, contro una esportazione, quasi triplicata, di circa 154 milioni; talchè l'ammontare della differenza fu di circa 137 milioni di chilovattore, con una corrispondente minore esportazione di valuta, e con una percentuale di saldo degli scambi, rispetto alla totale quantità di energia prodotta in Italia, di poco più di 45 miliardi di chilovattore, di circa lo 0,3 per mille.

Fino all'approvazione del presente disegno di legge gli scambi di detta energia rimangono soggetti alle norme dettate dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e alle successive modifiche; ma, essendosi con legge 4 agosto 1948, n. 1107, provveduto alla ratifica e alla ese-

cuzione del trattato internazionale riguardante la Convenzione di cooperazione economica europea (O.E.C.E.), è necessario adattare al nostro ordinamento giuridico le disposizioni della decisione 9 luglio 1956, n. C/56/183, del Consiglio di detta organizzazione, secondo la quale le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica tra l'Austria, la Germania, la Francia, l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, la Svizzera e l'Italia, sono libere.

Poichè, come si è accennato, le disposizioni della decisione O.E.C.E. derogano a norme primarie del nostro ordinamento giuridico, quelle cioè del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 (Titolo III, Capo IV) e della legge 26 gennaio 1942, n. 127, si rende necessaria una apposita legge di esecuzione.

Con l'articolo unico del disegno di legge in discussione si stabilisce, pertanto, in via generale, la inapplicabilità delle norme del citato testo unico, e delle successive modificazioni, allorchè si tratti di dare esecuzione a decisioni adottate dall'O.E.C.E. limitatamente ai Paesi membri.

Il medesimo articolo contempla l'obbligo della comunicazione dei quantitativi di energia scambiati ai Ministeri interessati, a causa dell'esigenza governativa di essere costantemente al corrente delle disponibilità di energia elettrica, quale elemento primario e fondamentale delle attività del Paese, e per disporre che sia assicurata l'attribuzione automatica delle divise necessarie alle importazioni previste dalla decisione 9 luglio 1956, n. C/56/183, dell'O.E.C.E.

Non avendo nulla da osservare, propongo agli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge, così come è stato presentato dal Governo.

Un rilievo è stato fatto da me stesso all'Ufficio legale del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la questione della valuta. Quando si tratta di esportazione è evidente che la valuta deve essere messa a disposizione.

Si voleva modificare il presente disegno di legge, ma col capo dell'Ufficio legale del predetto Ministero, siamo rimasti d'intesa di lasciare inalterato il testo presentato dal Governo, salvo a far sì che rimanga, negli atti parlamentari, un preciso affidamento governativo in virtù del quale tutte le volte che vi sono di queste importazioni, il Ministero del commercio con l'estero dovrà mettere a disposizione la valuta corrispondente.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici.* Sono favorevole a mettere a verbale questa raccomandazione, che sostanzialmente accetto; tuttavia dal testo dell'articolo unico in esame risulta evidente che la valuta deve essere messa a disposizione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 » (337) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, è sostituito dal seguente:

« Il termine di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, è ridotto a due anni, salvo la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessità, per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni ».

DE UNTERRICHTER, *relatore*. La legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, aveva stabilito che la facoltà di formulazione dei piani regolatori comunali rientrasse nella competenza dei Comuni; senonchè la stessa legge aveva posto un limite a questa facoltà, per quei Comuni che avessero presentato un particolare interesse dal punto di vista demografico, turistico, artistico, paesistico, eccetera, ed era stato stabilito che venisse compilato, da parte delle autorità statali, un elenco dei Comuni ai quali si imponeva l'obbligo di predisporre il piano regolatore entro un periodo di cinque anni.

La legge è rimasta praticamente inoperante fino al 1954; nel 1954 il Ministero dei lavori pubblici ha compilato un primo elenco di 100 Comuni, poi un altro di 210, che è stato approvato in data 1° marzo 1956.

Secondo la legge urbanistica del 1942, come ho detto, ai Comuni che erano iscritti in questo elenco era fatto obbligo di presentare il piano regolatore entro cinque anni; questo periodo è apparso subito troppo lungo, e si è pertanto addivenuti alla legge 9 agosto 1954, n. 640, con la quale si modificava l'articolo 8 della legge urbanistica e si portava a due anni il termine entro il quale doveva essere presentato, da parte del Comune iscritto nell'elenco, il piano regolatore, salvo il diritto, da parte del Ministero, di prorogare di due anni questo termine.

L'esperienza ha dimostrato che il periodo di due anni di proroga in alcuni casi non è stato sufficiente, a causa delle difficoltà che sono connesse all'elaborazione di un piano regolatore, specie nei centri maggiori. Il disegno di legge in discussione tende, pertanto, ad aumentare di un anno il periodo concesso ai Comuni da parte del Ministero per il completamento del progetto del piano regolatore, ritornando in tal modo ai cinque anni previsti dall'originaria legge urbanistica, comprendenti i due anni entro i quali i Comuni devono normalmente presentare il piano regolatore, e i tre anni, al massimo, di proroga concessi dal Ministero per giustificati motivi.

Mi sembra che il provvedimento sia logico ed utile, e ne propongo l'approvazione.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vi sono alcuni Comuni, infatti, tra cui quello di Roma, che non sono in regola e la cui posizione deve essere regolarizzata, altrimenti si determinano delle vacanze legislative e, in conseguenza, delle situazioni estremamente preoccupanti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato » (339) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee.

La pubblicità di cui al comma precedente è esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione.

Restano ferme le disposizioni del decreto legge 22 maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, e successive modificazioni, relativamente alla pubblicità impiantata in sede privata e visibile dalle sedi ferroviarie, nonchè le disposizioni che regolano la pubblicità nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.

FLORENA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, che regola la posizione dell'Amministrazione ferroviaria nei riguardi della pubblicità da effettuare sui beni immobili ad essa affidati, nonchè sui veicoli circolanti sulle sue linee, trae la sua ragion d'essere dalla necessità di dare disciplina completa ed inequivoca alla materia, regolata oggi da norme disperse in varie leggi, ed a carattere prevalentemente derogatorio.

L'articolo unico del disegno di legge al nostro esame contempla le fattispecie seguenti:

Nel primo comma si statuisce il diritto dell'Amministrazione ferroviaria di esercitare:

a) la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali ad essa affidati (sia all'interno che all'esterno di essi), siti negli abitati.

Le norme attuali (testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, articolo 1; decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417) escludono infatti il diritto di pubblicità all'esterno di detti fabbricati, riservandolo ai Comuni.

L'Amministrazione ferroviaria gode quindi, al presente, del diritto di pubblicità solo se questa viene effettuata nell'interno di tali sedi.

Detta limitazione, nei confronti di una Amministrazione statale, non appare giustificata, come riconosciuto del resto in fatto e in diritto con la emanazione del decreto-legge 15 settembre 1954, n. 622, il quale prevede, a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il diritto di esclusiva per la pubblicità eseguita tanto all'interno che all'esterno dei fabbricati da tale dicastero gestiti.

Noi arriviamo a questo assurdo: nel complesso di fabbricati di una stazione, comprendente la stazione vera e propria con accanto un fabbricato dell'Amministrazione delle poste, mentre in quest'ultimo è permesso fare la pubblicità all'esterno, in quello appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ad esso contiguo, ciò non è permesso. È un controsenso che questo disegno di legge intende eliminare.

b) la pubblicità impiantata, fuori degli abitati, sulle linee ferroviarie.

Questo diritto può considerarsi già previsto dall'articolo 2 del regio decreto 14 marzo 1929, n. 410.

In tale articolo, peraltro, il diritto della Amministrazione ferroviaria non è sancito direttamente, ma deve dedursi per interpretazione della norma che, nel prevedere un diritto di esclusiva dell'A.N.A.S. sulle pubblicità visibili dalle strade statali, fa eccezione al diritto stesso per le pubblicità impiantate lungo le linee ferroviarie.

La situazione costituisce causa di frequenti contestazioni che il provvedimento in esame tende appunto ad eliminare.

c) la pubblicità sui veicoli privati circolanti sulle linee ferroviarie.

Tale esclusiva pubblicitaria, che appare ovvia, non è oggi sancita da alcuna norma.

Nel secondo comma si prevede soltanto la facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di esercitare il diritto di pubblicità a mezzo di concessionari.

Nel terzo comma, infine, si stabilisce che le norme di cui ai commi primo e secondo non modificano quelle già previste nella legge 22 maggio 1933, n. 608 e dal Regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, secondo cui, fuori, degli abitati, le pubblicità impiantate sui fondi a lato delle linee ferroviarie (e quindi non sulle stesse) e visibili da esse, danno luogo a diritto di pubblicità a favore delle Ferrovie.

Nel complesso il disegno di legge in discussione tende a ordinare la materia della

pubblicità, che dà spesso luogo a contestazioni e ad incertezze; propongo quindi che venga approvato nel testo proposto.

BUIZZA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo su quanto concerne la disposizione di questa pubblicità: vi sono stazioni dove alcuni treni, come i diretti, non fermano, nelle quali tutto si può leggere tranne il nome stesso della stazione, perchè esso non viene convenientemente illuminato, mentre sono poste in risalto soltanto le iscrizioni pubblicitarie.

FLORENA, *relatore*. Ciò che ha detto il collega Buizza è vero; si tratta di un problema di cui ci si sta occupando in modo particolare, perchè è stata notata tale deficienza nelle indicazioni dei nomi delle stazioni. Si sta, anzi, cercando di fare in modo che le scritte nelle stazioni siano di un unico tipo per tutta la rete.

Il problema è piuttosto complesso, dato il gran numero di stazioni esistenti, ed è logico pertanto risolverlo gradualmente.

RESTAGNO. Vorrei aggiungere poche parole a quanto ha accennato il collega Buizza.

È giusto disciplinare la materia pubblicitaria sui beni mobili e immobili delle Ferrovie statali, onde evitare le incongruenze e le contestazioni di cui ha parlato il relatore, ma io penso che si debba raccomandare in modo vivissimo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che il problema dell'estetica, in questo campo, sia tenuto presente e non si esageri, quindi, con l'abbondanza di pubblicità. In caso contrario, non soltanto il nome delle stazioni rimarrà ancora meno visibile di quanto sia ora, ma si opererà in guisa non degna del nostro Paese. Non dobbiamo dimenticare che la pubblicità apposta senza criterio estetico fa pessima impressione, sia al turista che a noi stessi.

Ritengo, pertanto, che si debba approvare il disegno di legge in discussione, raccomandando nel tempo stesso di non esagerare nelle concessioni pubblicitarie e di curare l'estetica delle scritte e dei cartelli.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo, prendendo atto delle raccomandazioni che gli sono state rivolte, ed assicurando che verrà curato anche il lato estetico per quanto concerne la pubblicità, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione, approvato, peraltro, dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari